

**CIRCOLARE n. 1/2003**  
**RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO**  
**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

*(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)*

**NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ**  
**Entrata in vigore progressiva**

***Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366***

***(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, n. 17)***

Il Decreto Legislativo n. 17.1.03 n.6, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio scorso, ha radicalmente modificato la disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, ristrutturando ampiamente il Libro V del [Codice Civile](#).

L'entrata in vigore è prevista per il **1 gennaio 2004**, tuttavia svariate disposizioni possono o debbono applicarsi sin d'ora. La presente circolare si propone di agevolare il Lettore nell'intricato dedalo della disciplina transitoria.

**SOMMARIO**

**A) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)**

- A.1) Adeguamento degli statuti**
- A.2) Capitale sociale**
- A.3) Impugnazione delle delibere assembleari**
- A.4) Procedimenti ex art. 2409**
- A.5) Obbligazioni**
- A.6) Bilanci**
- A.7) Patti parasociali**
- A.8) S.p.A. con socio unico**
- A.9) Recesso del socio**

**B) Società Cooperative**

- B.1) Adeguamento degli Statuti e albo delle cooperative**

- B.2) Agevolazioni fiscali
- B.3) Scioglimento e liquidazione forzata
- B.4) Bilanci
- B.5) Liquidazioni ordinarie
- B.6) Procedimenti ex art. 2409
- B.7) Norme speciali per banche popolari, di credito cooperativo e consorzi agrari
- C) Associazioni e fondazioni

## A) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

### A.1) Adeguamento degli statuti

S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a., se costituite dopo il 1° gennaio 2004, debbono uniformare lo statuto entro il **30 settembre 2004**.

La deliberazione va assunta dall'**assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea**.

L'art. 223/bis delle disposizioni attuative prescrive che *“le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto”*: il tutto fino al 30 settembre 2004.

Dal che si desume che S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a. possono conservare i propri statuti sino alla data ultima di attuazione, ma **possono anche adeguarli prima** di quella data.

Particolare attenzione va prestata alle società **costituite prima del 1.1.04** ma destinate ad essere **iscritte dopo** tale data. In questo caso, gli statuti debbono risultare conformi alle nuove previsioni. In caso contrario, l'atto costitutivo perde efficacia, la società non viene iscritta e deve farsi luogo alla restituzione dei conferimenti.

### A.2) Capitale sociale

Il capitale minimo per le S.p.A. passa a 120.000 euro (232.252.400 vecchie lire). Le S.p.A. costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore al nuovo importo dovrebbero dunque trasformarsi in S.r.l.. Le norme transitorie consentono loro di conservare la forma della società per azioni *“per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004”*. Il pur non chiarissimo dettato della norma (non è chiaro insomma se ci si riferisca alla durata fino al 1.1.04 ovvero alla durata anche maggiore ma statutariamente definita prima di tale data) sembra doversi interpretare nel senso di una tolleranza della disciplina transitoria per le S.p.A. anteriori capitalizzate per soli 200 milioni di vecchie lire.

### A.3) Impugnazione delle delibere assembleari

Le delibere assembleari sono soggette ad una nuova complessa disciplina in tema di impugnazione, il cui fine è anche quello di dissuadere la deprecabile prassi di impugnazioni temerarie o con finalità *“ricattatorie”*. Le norme di riferimento sono gli artt. 2377, 2378 e 2379 (ampiamente modificati) e gli artt. 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis, introdotti ex novo.

Le disposizioni di attuazione (art. 223-sexies) stabiliscono che tali nuove disposizioni si applichino sin d'ora alle impugnazioni delle delibere assunte anche anteriormente al 1.1.04, purché l'azione non sia stata proposta. Pertanto: a) le **impugnazioni già proposte** (conta allo scopo la notifica dell'atto di citazione) soggiacciono alla **vecchia normativa**; b) le **impugnazioni da proporsi** contro delibere assunte prima del 1.1.04 soggiacciono alla **nuova normativa**.

Peraltro, se i termini di proposizione di impugnazione di una delibera, anteriore al 1 gennaio dell'anno venturo, scadono entro il **31 marzo 2004**, l'**impugnazione può proporsi sino a tale data**.

Quanto precede riguarda le S.p.A. La norma transitoria non richiama espressamente né le S.a.p.a. né le S.r.l.. Tuttavia, posto che l'art. 2455 richiama genericamente per le S.a.p.a. la disciplina in tema di S.p.A. e che l'art. 2479-ter, in tema di invalidità delle decisioni di S.r.l., richiama espressamente gli artt. 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis, è da ritenere che la disposizione transitoria si applichi integralmente anche alle S.a.p.a. e, limitatamente ai termini del richiamo, anche alle S.r.l. Una diversa disciplina non sembrerebbe trovare logica spiegazione.

#### **A.4) Procedimenti ex art. 2409**

La **nuova disciplina** dell'art. 2409 (denuncia giudiziaria di gravi irregolarità da parte degli organi amministrativi o di controllo) **non si applica ai procedimenti pendenti alla data del 1 gennaio 2004**. Tuttavia, qualora le modifiche introdotte sanino le irregolarità, il Tribunale ha la facoltà di dichiarare cessata la materia del contendere.

#### **A.5) Obbligazioni**

Gli articoli da 2415 a 2420 modificano ampiamente la disciplina relativa alle obbligazioni. La loro applicazione è immediata, riguardando **anche le obbligazioni emesse prima del 1° gennaio 2004**.

#### **A.6) Bilanci**

La riforma ha inciso anche sulle tecniche di redazione del bilancio. La nuova normativa non si applica ovvero si applica, obbligatoriamente o facoltativamente, in funzione della **data di chiusura dell'esercizio** di riferimento.

I bilanci relativi ad esercizi **chiusi prima del 1° gennaio 2004** sono redatti secondo la **vecchia disciplina**.

I bilanci relativi ad esercizi **chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004** possono essere redatti secondo **la vecchia disciplina oppure la nuova disciplina**.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi **dopo il 30 settembre 2004** sono redatti secondo la **nuova disciplina**.

#### **A.7) Patti parasociali**

La riforma (nuovo art. 2341-bis) introduce anche per le società non quotate un termine massimo di durata dei patti parasociali, pari a 5 anni dalla loro stipulazione (per le società quotate l'art. 123 T.U.F. prevede invece una durata massima triennale).

Il predetto limite temporale, **per i patti stipulati prima del 1 gennaio 2004**, **decorre da quest'ultima data**.

#### **A.8) S.p.A. con socio unico**

La riforma estende il beneficio della **responsabilità limitata anche alle S.p.A. con socio unico**, sottoponendola a determinate condizioni, prima fra tutte la pubblicazione dell'identità del socio unico (regime sin qui applicabile solo alle S.r.l.). La **pubblicazione** si attua mediante dichiarazione da depositarsi presso il registro delle imprese e va effettuata entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Per le situazioni anteriori al 1 gennaio 2004, il termine decorre da questa data e la pubblicazione andrà dunque effettuata **entro il 31 gennaio 2004**.

#### **A.9) Recesso del socio**

Il nuovo art. 2437 ha sensibilmente ampliato i casi nei quali al socio dissenziente o assente è consentito recedere dal contratto sociale. Fra tali cause è prevista anche l'eliminazione dei casi aggiuntivi di recesso previsti dallo statuto ovvero previsti in caso di proroga della società ovvero in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Tale eliminazione **non accorderà tuttavia facoltà di recesso, ove deliberata entro il 30 giugno 2004**.

### **B) Società Cooperative**

#### **B.1) Adeguamento degli Statuti e albo delle cooperative**

Le cooperative debbono adeguare i loro statuti entro il **31 dicembre 2004**.

Vale anche in questo caso la competenza dell'assemblea straordinaria, la quale però delibera a **maggioranza semplice solo in terza convocazione**.

L'adeguamento può essere delegato, ma solo per statuto e con le maggioranze poc' anzi indicate, alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione.

Le **cooperative attuali** possono mantenere gli statuti vigenti **sino al 31.12.2004**. Le **cooperative costituite dopo il 1° gennaio 2004 ovvero prima, ma iscritte dopo tale data**, debbono disporre di uno **statuto già adeguato** alla nuova disciplina. In caso contrario l'atto costitutivo perde efficacia.

Entro il **30 giugno 2004**, il Ministro delle attività produttive istituirà un **nuovo albo delle cooperative**.

#### **B.2) Agevolazioni fiscali**

Le agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali sulle cooperative si applicano **soltanto alle cooperative a mutualità prevalente** come tali definite dall'art. 2512 nuovo testo.

Le agevolazioni fiscali **a cooperative e a consorzi** di cooperative permangono a condizione che gli **statuti** vengano **adeguati entro il 31 dicembre 2004**.

In caso di trasformazione delle cooperative che **hanno adottato** e osservano le clausole previste dall'articolo 14 DPR n. 601/73 (clausole la cui adozione assicura il mantenimento di determinati benefici fiscali), alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione **deve devolvere il patrimonio in essere a fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Viceversa, per le cooperative che **non abbiano adottato** tali clausole, la trasformazione in società può essere deliberata con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies (almeno la metà dei soci) **senza obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici**.

Per quanto attiene alle riserve indivisibili l'obbligo devolutivo opera limitatamente alle riserve indivisibili (art. 2545-ter) accantonate dal 1° gennaio 2004.

### **B.3) Scioglimento e liquidazione forzata**

Entro **il 31 dicembre 2004** gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, in assenza di immobili a patrimonio, sono **sciolti senza nomina del liquidatore** con provvedimento dell'autorità di vigilanza. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. i creditori o gli altri interessati possono chiedere all'autorità governativa la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla **cancellazione** della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

### **B.4) Bilanci**

Valgono regole analoghe a quelle previste per le società di capitali (cfr. *supra* A.6). Cambiano le date di riferimento.

I bilanci relativi ad esercizi **chiusi prima del 1° gennaio 2004** sono redatti secondo la **vecchia disciplina**.

I bilanci relativi ad esercizi **chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004** possono essere redatti secondo **la vecchia disciplina oppure la nuova disciplina**.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi **dopo il 31 dicembre 2004** sono redatti secondo la **nuova disciplina**.

### **B.5) Liquidazioni ordinarie**

Le cooperative poste in liquidazione **prima del 1° gennaio 2004** sono liquidate secondo le **leggi anteriori**.

Le società cooperative poste in liquidazione **dopo il 1° gennaio 2004** sono liquidate secondo le **nuove disposizioni**.

### **B.6) Procedimenti ex art. 2409**

I procedimenti di cui all'art. 2409 riguardanti cooperative, **se pendenti al 1° gennaio 2004**, proseguono secondo le **norme precedenti**.

### **B.7) Norme speciali per banche popolari, di credito cooperativo e consorzi agrari**

Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

### **C) Associazioni e fondazioni**

Le associazioni riconosciute e le fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 possono **trasformarsi in società di capitali** soltanto quando ciò non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano **previamente versate le relative imposte**.

La trasformazione **non è consentita alle fondazioni bancarie**.

Milano, 27 febbraio 2003

**STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI**

Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)

Tel. 0258300433 Fax 0258301508

URL: [www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)